



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

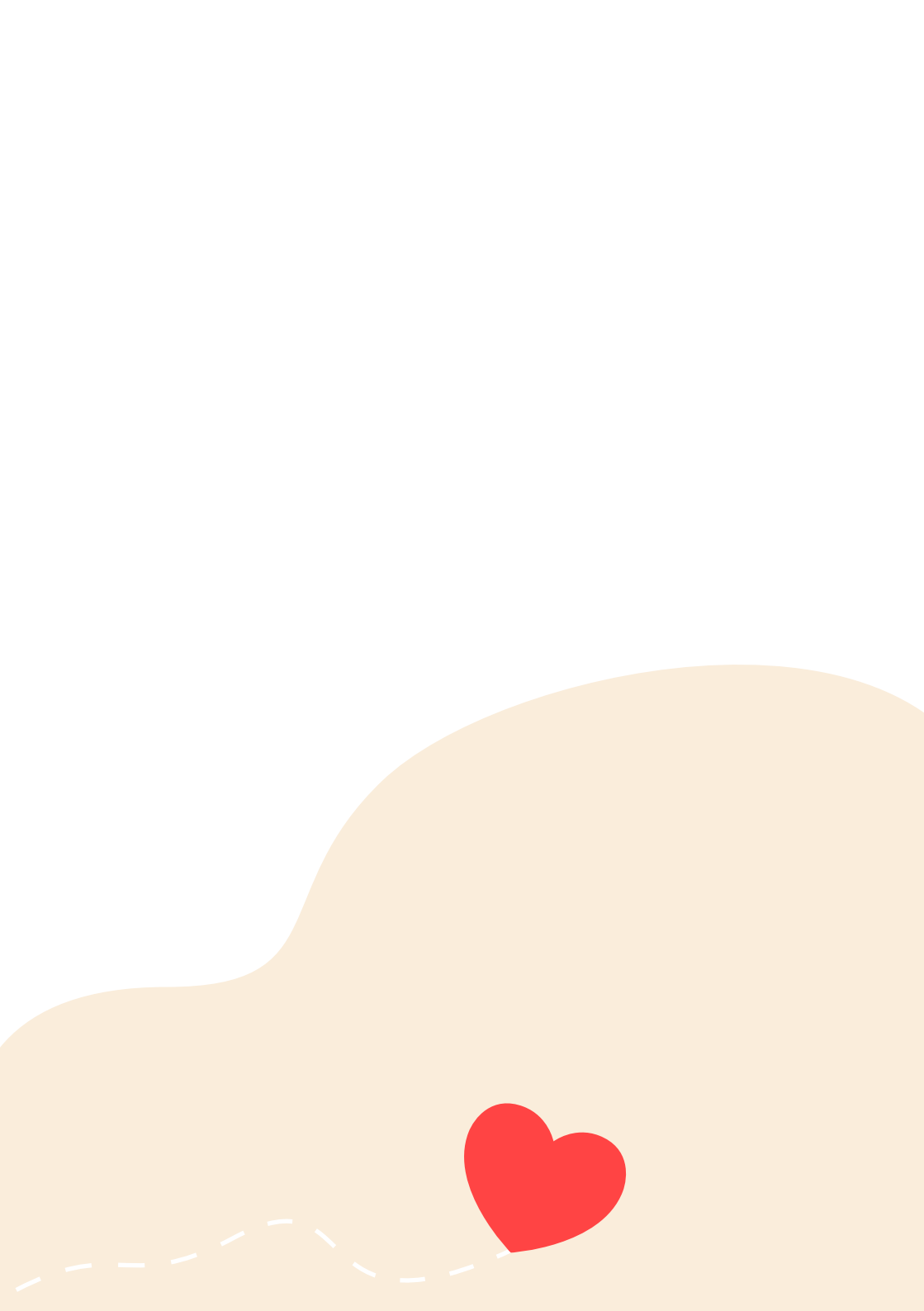
Al Centro della Tutela

Guida ai diritti del beneficiario per
un'amministrazione di sostegno consapevole



Indice

Prefazione	5
Introduzione	7
1. Lo spirito della legge 6/2004	9
2. I diritti del beneficiario	11
2.1 Le decisioni sulla salute	13
3. L'Amministratore di sostegno "virtuoso"	15
4. Se l'AdS non ascolta il beneficiario	20
5. Cambiare si può	25
Conclusioni	26
Contatti utili	28
Appendice: Testo della legge 6/2004	30



Prefazione

A distanza di tre anni dalla pubblicazione del *Codice etico e di comportamento dell'amministratore di sostegno*¹, l'Ufficio Protezione Giuridica di ASST Mantova prosegue la propria attività di divulgazione sul tema della tutela con un nuovo contributo.

Con il Codice etico sono stati delineati i confini della responsabilità e della deontologia di chi è chiamato a svolgere questo delicato ufficio pubblico. Tuttavia, quel quadro non poteva dirsi completo finché l'obiettivo della riflessione non si fosse spostato sulla controparte naturale, e spesso silente, di questo rapporto: la persona amministrata.

Questa seconda pubblicazione nasce proprio per portare a compimento quel cammino, offrendo una versione "speculare" e complementare al lavoro precedente. Se il primo testo tracciava i doveri/diritti/compiti dell'Amministratore di Sostegno, questo volume si colloca dalla parte del beneficiario, per restituirgli centralità, voce e consapevolezza.

L'attenzione viene posta sul rischio che la fragilità venga confusa con l'annullamento della volontà, scivolando in vecchi modelli paternalistici in cui il beneficiario è ridotto a mero oggetto di cura o a soggetto passivo di decisioni calate dall'alto. Questo lavoro vuole scardinare tale visione distorta. L'amministrazione di sostegno non è una gabbia giuridica, né un'istituzione correttiva, ma uno scudo protettivo.

Il cuore pulsante di questa guida - e della Legge 6/2004 che ne ispira ogni pagina - risiede nel valore fondamentale e sancito per legge dell'ascolto dei desideri, delle abitudini e delle aspirazioni del beneficiario.

Questo testo, a mio parere, si propone come una guida pratica e accessibile a più livelli: per i beneficiari di tutela giuridica, affinché possano comprendere in modo consapevole i propri diritti; per gli

Amministratori di Sostegno, come costante promemoria del fatto che il loro ruolo è di affiancamento e mai di prevaricazione; per i soggetti istituzionali, sociali e sanitari, affinché continuino a investire nel dialogo e nella ricerca di soluzioni condivise, attivando la misura giuridica come *extrema ratio* e operando sempre come facilitatori di diritti.

Nelle conclusioni di questo percorso traspare una verità che orienta l'intera guida: la vulnerabilità non cancella la cittadinanza.

Un ringraziamento speciale va alle autrici di questo lavoro, Serena Zoboli e Simona Pezzali, che con la loro esperienza e sensibilità hanno saputo mettere a punto due guide pratiche di sicura utilità per gli Amministratori di Sostegno e per i beneficiari.

Mantova, Giugno 2026

Emanuela Galante

*Responsabile Coordinamento Disabilità e Fragilità
Direzione Socio Sanitaria ASST Mantova*

¹Il Codice etico e di comportamento dell'amministratore di sostegno (Mantova, 2023) è stato curato e redatto da: Serena Zoboli, responsabile dell'Ufficio di protezione giuridica ASST Mantova; Simona Pezzali, assistente sociale dell'Ufficio di protezione giuridica ASST Mantova; Valeria Monti, giudice del Tribunale di Mantova; Matteo Magri, avvocato del Foro di Mantova. Il codice e la presente guida sono disponibili on line sul portale di ASST Mantova, nella sezione "UPG".

Introduzione

Il presente lavoro ha lo scopo di offrire una guida pratica rivolta ai beneficiari di tutela giuridica, per la comprensione consapevole delle disposizioni contenute nel decreto di nomina di amministrazione di sostegno, ma anche pensata per tutti i soggetti istituzionali e non, coinvolti direttamente o indirettamente in questo procedimento giuridico, nonché per gli Amministratori di Sostegno stessi (da ora AdS).

Troppe volte, infatti, ci vengono segnalate situazioni di persone non più autosufficienti per scadimento delle loro condizioni psico-fisiche e/o cognitive che “si *<ostinano>* a voler rimanere al proprio domicilio, mentre invece *<dovrebbero>* andare in casa di riposo o in comunità terapeutiche *<anche contro la loro volontà>*, perché non si rendono conto di quello che fanno”.

Di esempi ce ne sono tanti (senza scomodare certe trasmissioni televisive con i loro fatti di cronaca dai toni sensazionalistici); in generale, molti giungono alla medesima conclusione: ci vuole l'AdS che penserà a inserire i beneficiari in strutture adeguate. Il che risulta ragionevole quando il presupposto è la tutela dei diritti e degli interessi di quelle persone e non la convinzione che esista un obbligo per le stesse ad accettare passivamente quello che decide l'AdS.

Non è così. In tutti i decreti di nomina di amministrazione di sostegno, il Giudice Tutelare (da ora GT) dichiara che: *“ai sensi dell'art. 410 del c.c. nello svolgimento dei suoi compiti, l'amministratore di sostegno dovrà tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario; l'amministratore, inoltre, dovrà tempestivamente informare quest'ultimo circa gli atti da compiere nonché il Giudice Tutelare in caso di dissenso con lo stesso”*.

Il dovere di tutela delle persone fragili² non si declina nell'oggettivazione dell'individuo considerato, nei casi migliori, soggetto passivo di tutela, secondo un presunto rapporto di potere dell'AdS sul beneficiario: questo pensiero, tuttavia, è piuttosto diffuso e trasversale anche tra i livelli istituzionali socioassistenziali. E invece alla base della piena e compiuta realizzazione della legge sull'amministrazione di sostegno c'è il confronto alla pari, per quanto possibile, tra soggetti, pur con ruoli e compiti diversi.

Un confronto che deve essere supportato e mediato innanzitutto dalle istituzioni coinvolte nel progetto di vita delle persone che, ancorché beneficiarie di amministrazione di sostegno, sono cittadine e cittadini. Il dialogo e la ricerca di soluzioni condivise sono alla base del lavoro dei servizi sociali e sociosanitari che mai devono abdicare al proprio ruolo di facilitatori di comprensione delle procedure per la fruizione delle risorse, attivando la misura di tutela giuridica solo se strettamente necessario.

² Qui intese secondo quanto previsto dall'art.404 del c.c. richiamato all'art.3 della Legge 9 gennaio 2004, n.6: “ (...) persone che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”. Si rimanda alla lettura integrale della legge riportata in appendice della presente guida.

1. Lo spirito della legge 6/2004

Lo spirito della Legge 6/2004 sull'amministrazione di sostegno rappresenta una vera rivoluzione culturale e giuridica nel diritto di famiglia italiano. L'obiettivo centrale non è quello di "neutralizzare" il soggetto fragile tramite l'esclusione sociale (come avveniva con l'interdizione), ma quello di sostenerlo, preservando al massimo la sua autodeterminazione e libertà.

Ecco i pilastri che definiscono l'anima di questa norma:

Flessibilità

A differenza delle misure tradizionali dell'interdizione e dell'inabilitazione, istituti giuridici ormai residuali, l'amministrazione di sostegno è definita in dottrina come un "vestito su misura".

- Decreto personalizzato: il GT non toglie la capacità di agire in blocco, ma specifica esattamente per quali singoli atti è necessario l'intervento dell'amministratore.
- Capacità residua: tutto ciò che nel decreto non è espressamente vietato o delegato all'AdS, rimane nella piena disponibilità del beneficiario, che continua a compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana.

Rispetto della volontà e della dignità

Lo spirito della legge impone all'AdS di non sostituirsi arbitrariamente alla persona, ma di ascoltarne i desideri.

- Obbligo di informazione: l'AdS deve informare tempestivamente il beneficiario prima di compiere gli atti per i quali ha la rappresentanza.
- Diritto all'autodeterminazione: in caso di contrasto tra la volontà del beneficiario e le scelte dell'amministratore, quest'ultimo deve informare il GT, che cercherà la soluzione che meglio rispetti l'identità e la dignità della persona.

Minima limitazione possibile

Il principio cardine è la minima restrizione della libertà ad agire. L'amministrazione di sostegno è concepita come una misura di protezione che interviene solo dove strettamente necessario e per il tempo necessario, potendo essere revocata se la situazione di fragilità viene meno.



L'Amministratore di Sostegno non può decidere da solo basandosi su ciò che pensa sia giusto. Il beneficiario ha il diritto assoluto di esprimere le sue preferenze. La legge obbliga l'amministratore a mettere i desideri, le abitudini ed il benessere del beneficiario al centro di ogni sua azione.

2. I diritti del beneficiario

Il sistema dell'amministrazione di sostegno, introdotto con la Legge n. 6/2004, ha segnato il passaggio da un modello paternalistico e standardizzato (interdizione/inabilitazione) ad uno promozionale e personalizzato.

Quali sono i diritti del beneficiario?

Il cardine etico: la centralità della persona (Art. 404 c.c.)

L'Art. 404 c.c. stabilisce che l'amministrazione è istituita per chi si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Valore etico: la legge riconosce la fragilità non come una colpa o uno stigma, ma come una condizione umana che merita protezione. L'obiettivo morale non è sostituirsi alla persona, ma affiancarla. Il diritto non guarda più alla patologia, ma alla funzionalità residua.

La clausola di salvaguardia della dignità (Art. 405 c.c.)

L'Art. 405 c.c. impone che il decreto di nomina specifichi l'oggetto dell'incarico e gli atti che l'AdS ha il potere di compiere.

Valore etico: questo articolo incarna il principio del "minimo mezzo". Ciò significa che la libertà ad agire del beneficiario non può essere limitata più di quanto sia strettamente necessario. Tutto ciò che non è espressamente vietato rimane nel pieno potere del soggetto, preservando la sua identità sociale e giuridica. L'obiettivo morale è sostenere la persona fragile nelle sue difficoltà e gestire i suoi interessi e, solo se necessario, sostituirsi ad essa (ad esempio, in caso di gravi patologie cognitive).

Il dovere di ascolto e il rispetto delle aspirazioni (Art. 410 c.c.)

Questo è il "cuore pulsante" del rapporto tra l'AdS e il beneficiario. L'Art. 410 c.c. obbliga l'AdS a tenere conto dei bisogni e, soprattutto, delle aspirazioni del beneficiario.

Valore etico: si passa dal concetto "per il bene del beneficiario" (deciso da altri) al concetto di "volontà del beneficiario", di cui l'AdS dovrebbe essere interprete.

L'AdS deve dialogare con la persona e, in caso di contrasto, informare il GT. Il diritto qui protegge il progetto di vita individuale, impedendo che la fragilità cancelli i desideri e le aspirazioni.

La salvaguardia della capacità quotidiana (Art. 409 c.c.)

L'Art. 409 c.c. garantisce che il beneficiario possa in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Valore etico: questo diritto tutela l'autonomia minima, fondamento dell'autostima. Poder comprare un giornale, un regalo o scegliere come vestirsi sono gesti che mantengono il legame con la realtà. La legge riconosce che togliere al beneficiario la gestione del proprio quotidiano equivale a una morte civile.

L'autodeterminazione esistenziale e i diritti personalissimi

Sebbene non sempre esplicitati in un singolo articolo, la giurisprudenza e la lettura combinata degli Artt. 2, 3 e 32 della Costituzione confermano che i diritti personalissimi (sposarsi, fare testamento, cure mediche) restano – con l'amministrazione di sostegno - in capo al beneficiario, salvo casi eccezionali, valutati dal GT.

Valore etico: il beneficiario rimane un soggetto di diritti e non un oggetto di cure. La moralità del sistema sta nel riconoscere che anche chi ha una disabilità psichica o fisica conserva il diritto all'amore, alla spiritualità e alla scelta sul proprio corpo (consenso informato).

La protezione contro l'abuso (Art. 413 c.c.)

L'Art. 413 c.c. disciplina la revoca dell'amministrazione quando questa sia divenuta inidonea o non più necessaria.

Valore etico: la misura è dinamica, non definitiva. L'etica della cura impone di restituire l'autonomia non appena le condizioni lo permettano, celebrando il diritto alla guarigione o al miglioramento.



Il beneficiario non può chiedere all'AdS di compiere atti che non siano espressamente definiti in decreto: i poteri/doveri in capo all'AdS possono essere modificati solo previa autorizzazione del GT.

2.1 Le decisioni sulla salute

La legge n. 219/2017 sul consenso informato definisce il diritto del paziente di essere informato dai medici e di scegliere le proprie cure.

La salute è il bene più prezioso e appartiene solo alla persona. L'amministrazione di sostegno non cancella il diritto del beneficiario di decidere cosa fare del suo corpo. Anche se è stato nominato un AdS, i medici devono parlare prima di tutto con il paziente, fornendo informazioni esaustive, in modo a lui/lei comprensibile.

Il diritto di sapere e di capire

Nessun medico può curare una persona senza il suo permesso, tranne nei casi di emergenza previsti dalla legge.

Il beneficiario ha il diritto di:

- ricevere spiegazioni semplici sulla sua malattia, sulle visite da fare e sulle medicine da prendere;
- fare domande se non ha capito bene i rischi o i benefici di una cura;
- essere presente a ogni colloquio tra il medico e il suo AdS.

Il “consenso informato” è il foglio che si firma prima di un’operazione o di una terapia importante.³

Di regola, è il beneficiario che firma questo documento per dare il via libera alle cure, a meno che il GT non abbia dato un compito specifico all’AdS (ad esempio, se il beneficiario fatica o non è in grado di comprendere i risvolti medici).

³ La traduzione in italiano “consenso informato” è considerata da molti esperti linguistici e giuridici un’espressione illogica. In inglese (informed consent): l’accento è sul processo. Si viene prima informati, compresi i rischi e le alternative, e poi (di conseguenza) si acconsente. In italiano (consenso informato): L’ordine delle parole dà l’idea di un’azione burocratica (firmo un modulo) anziché dell’esito di un dialogo consapevole.

Anche quando l'amministratore firma al posto del beneficiario o insieme a lui, deve sempre coinvolgerlo, per quanto possibile, nella scelta e rispettare i suoi desideri profondi.

Le decisioni per il futuro: le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)

La legge permette di scrivere in anticipo cosa si desidera per la propria salute se un giorno non si fosse più in grado di esprimere il proprio volere. Stiamo parlando delle DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento).

Il beneficiario, capace di comprendere ciò che sta decidendo, può redigerle anche se è sottoposto ad amministrazione di sostegno. Nessuno, nemmeno l'amministratore o i medici, può ignorare le volontà scritte in questo documento, a meno che le stesse appaiano palesemente non più adeguate o non corrispondenti alle condizioni cliniche attuali del paziente o nel caso esistano terapie non prevedibili al momento della sottoscrizione del documento, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento.



In sintesi, il beneficiario non è un "incapace", ma una persona la cui autonomia è protetta da uno scudo giuridico.

Il trattato morale che sottende il Codice civile ci dice che la dignità non è frazionabile: non importa quanto una persona sia fragile, il suo diritto a essere ascoltata e a partecipare alla propria vita rimane intatto.

3. L'Amministratore di sostegno 'virtuoso'

Per il beneficiario, essere tutelato da un AdS significa ricevere un aiuto concreto per gestire la propria vita senza però perdere identità giuridica e sociale.

Sostegno nelle scelte complesse: la tutela interviene dove la persona fa fatica a causa di una menomazione fisica o psichica.

L'AdS può agire in due modi:

- in assistenza: l'AdS firma insieme al beneficiario (i due devono essere d'accordo);
- in rappresentanza: l'AdS agisce in nome e per conto del beneficiario, soprattutto in quelle circostanze in cui il beneficiario ha una ridottissima capacità di autodeterminarsi.

Centralità dei propri desideri: l'AdS non è un antagonista, ma un alleato.

La legge obbliga l'AdS a:

- tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario;
- informare la persona prima di compiere ogni atto importante;
- ricorrere al GT in caso di contrasto con il beneficiario: il Giudice non darà ragione automaticamente all'AdS, ma valuterà quale sia l'interesse superiore della persona fragile.

Per il beneficiario, l'AdS è quindi una figura di affiancamento che garantisce che la sua volontà venga ascoltata e che i suoi interessi (economici, sanitari e personali) siano protetti da abusi esterni o da proprie fragilità momentanee, mantenendo sempre la dignità di persona protagonista della propria vita.

L'AdS "virtuoso" non è un burocrate, ma una figura che sa bilanciare competenze tecniche e sensibilità umana.

Le caratteristiche fondamentali che definiscono un AdS sono: essere empatico e avere una buona capacità di ascolto, saper ri-

spettare la dignità del beneficiario, agire in trasparenza, riuscire a equilibrare protezione e libertà, avere una visione d'insieme orientata alla costruzione del progetto di vita.

Empatia e capacità di ascolto

L'AdS "virtuoso" non decide per il beneficiario, ma con il beneficiario.

- Ascolto attivo: cerca di coniugare ciò che è il bene del beneficiario con ciò che egli desidera.
- Dialogo costante: non si limita a firmare carte, ma visita regolarmente la persona, ne conosce le abitudini e coglie i segnali di disagio o benessere.

Rispetto della dignità

La dote più rara e preziosa è la capacità di intervenire solo dove necessario.

- Autonomia residua: l'AdS "virtuoso" è quello che lascia al beneficiario la libertà anche di sbagliare nelle piccole cose (es. gestire una piccola somma settimanale) pur di preservarne il senso di dignità e competenza.
- Umiltà: l'AdS "virtuoso" riconosce che il proprio ruolo è temporaneo e di servizio, non di potere.

Trasparenza e ordine

Poiché l'AdS gestisce progetto di vita e soldi altrui, l'integrità deve essere assoluta.

- Rendicontazione corretta: presenta relazioni al GT chiare, puntuali e oneste.
- Tempestività: tiene conto delle scadenze importanti per il beneficiario e risponde con solerzia alle richieste delle istituzioni.

Equilibrio tra protezione e libertà

Se il beneficiario vuole compiere una scelta pericolosa (es. smettere una cura vitale o svuotare il conto per un acquisto impulsivo), l'AdS "virtuoso" deve saper gestire il conflitto:

- non usa la forza o l'autorità in modo brusco;
- cerca la mediazione;

- coinvolge i servizi sociosanitari;
- se necessario, si rivolge al GT per dirimere contrasti non altrimenti risolvibili.

Visione d'insieme

L'AdS "virtuoso" si preoccupa del progetto di vita del beneficiario nel suo complesso.

Si assicura che il beneficiario abbia una vita sociale.

- Verifica che i servizi a domicilio o presso la struttura che lo ospita siano adeguati.
- Cerca soluzioni che migliorino la qualità della vita, non solo la sopravvivenza.
- Si affida ai professionisti laddove necessario (l'AdS non è un "tuttologo").

Limiti all'Amministratore di Sostegno

L'AdS non può limitare la libertà personale o decidere dove il beneficiario deve vivere (es. RSA) contro la sua volontà. L'AdS deve agire solo negli atti previsti dal decreto e ottenere l'autorizzazione del GT per la straordinaria amministrazione.

Va ricordato che l'AdS ha responsabilità legali in quanto questo ruolo è un vero e proprio ufficio di diritto pubblico. Questo significa che l'AdS ha delle responsabilità precise e può andare incontro a conseguenze serie se non opera correttamente.

Le responsabilità si dividono principalmente in tre aree: responsabilità civile, penale e verso il GT.

Responsabilità Civile (il risarcimento danni)

L'AdS deve gestire il patrimonio del beneficiario con la diligenza del "buon padre di famiglia"⁴.

⁴ Art. 382 e 411 del Codice Civile

- **Danni patrimoniali:** se per negligenza l'AdS causa una perdita economica (ad esempio, dimentica di pagare l'assicurazione della casa e questa subisce un incendio, o lascia scadere termini per riscattare un'eredità), il beneficiario o i suoi eredi possono chiedere il risarcimento dei danni.
- **Cattiva gestione:** l'AdS risponde dei danni causati anche da investimenti troppo rischiosi o non autorizzati dal GT.

Responsabilità Penale (i reati)

Essendo l'AdS, ai fini della legge, un pubblico ufficiale, i reati commessi sono particolarmente gravi:

- **peculato:** se l'AdS si appropria di denaro o beni del beneficiario (anche piccole somme non giustificate);
- **omissione di atti d'ufficio:** se rifiuta o ritarda indebitamente atti che dovrebbero essere compiuti per ragioni di giustizia, igiene o salute;
- **abuso d'ufficio:** se utilizza il proprio potere per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale;
- **circonvenzione di incapace:** qualora approfittasse della fragilità del beneficiario per fargli compiere atti dannosi.

Responsabilità verso il Giudice Tutelare

L'AdS è monitorato costantemente dal Tribunale. Se non rispetta i suoi doveri, rischia:

- **ammonizione:** un richiamo ufficiale a rispettare i compiti assegnati;
- **rimozione e sostituzione:** se l'AdS si dimostra inidoneo, negligente o se sorgono conflitti di interesse, il GT lo revoca immediatamente dall'incarico;
- **mancata approvazione del rendiconto:** se le spese non sono documentate o appaiono ingiustificate, il GT prende gli opportuni provvedimenti.

Per evitare questi rischi, l'AdS deve:

- chiedere sempre l'autorizzazione scritta al GT per gli atti di straordinaria amministrazione (vendita immobili, accettazione eredità,

investimenti);

- utilizzare la tracciabilità dei pagamenti e conservare fatture o scontrini delle spese di maggior rilievo per la rendicontazione annuale;
- agire in trasparenza, informando il beneficiario ed eventualmente i familiari di ogni scelta rilevante.



L'amministrazione di sostegno funziona davvero quando si trasforma in un lavoro di squadra.

L'AdS "virtuoso" è una sentinella attenta, pronta a intervenire per sorreggere il beneficiario se inciampa, ma felice di vederlo camminare con le proprie gambe finché è possibile.

4. *Se l'AdS non ascolta il beneficiario*

Come il beneficiario può **opporsi formalmente** alle decisioni dell'AdS se ritiene che i suoi desideri siano stati ignorati?

Nel caso in cui il beneficiario ritenga che i suoi desideri siano ignorati o l'AdS stia agendo contro i suoi interessi, il Codice civile e la prassi dei tribunali offrono diversi strumenti di tutela attiva.

Ecco come il beneficiario può opporsi formalmente:

Il ricorso diretto al Giudice Tutelare (Art. 410 c.c.).

L'Articolo 410, comma 2, del Codice civile è la norma chiave. Stabilisce che, in caso di contrasto, di scelte arbitrarie o di negligenza dell'AdS, il beneficiario può rivolgersi direttamente al GT.

Come funziona: non serve necessariamente un avvocato o un atto formale complesso. Il beneficiario può scrivere una lettera o un'istanza (spesso chiamata "memoria") e depositarla in cancelleria o inviarla tramite raccomandata.

Il GT è obbligato a sentire il beneficiario e può emettere ordini specifici all'AdS o annullare le decisioni prese da quest'ultimo.

L'opposizione agli atti specifici

Se l'AdS intende compiere un atto di straordinaria amministrazione (es. vendere una casa, accettare un'eredità, chiudere un conto corrente vincolato) per il quale serve l'autorizzazione del GT:

- il beneficiario può partecipare all'udienza di autorizzazione e negare il proprio consenso;
- il GT deve valutare se l'atto risponde effettivamente alle "aspirazioni e ai bisogni" del soggetto, come previsto dall'etica del sistema.

L'istanza di sostituzione dell'AdS (Art. 413 c.c.)

Se il rapporto di fiducia è venuto meno o se l'AdS si dimostra inadeguato:

- il beneficiario può chiedere la sostituzione dell'amministratore;

- si può proporre al GT il nome di una persona di fiducia (un parente, un amico o un professionista diverso) che rispetti maggiormente la propria volontà.

La richiesta di modifica o revoca del decreto (Art. 413 c.c.)

Se il beneficiario ritiene che i limiti imposti dal decreto siano sproporzionati rispetto alle proprie reali capacità:

- può chiedere una revisione del decreto per recuperare spazi di autonomia (es. gestire autonomamente una somma mensile più alta);
- se le condizioni di salute sono migliorate, può chiedere la revoca totale della misura.

Si riporta una bozza di istanza semplice, scritta con un linguaggio chiaro e diretto, che il beneficiario può presentare personalmente al GT per segnalare un disaccordo con l'AdS.

AL GIUDICE TUTELARE PRESSO IL TRIBUNALE DI [Città
dove ha sede il Tribunale]

Oggetto: Istanza di segnalazione contrasto con l'Amministratore di Sostegno (ex Art. 410 c.c.)

Il/La sottoscritto/a [Nome e Cognome del beneficiario], nato/a a [Luogo di nascita] il [Data di nascita], residente a [Indirizzo di residenza], beneficiario/a della misura di Amministrazione di Sostegno (R.G. n. [Numero di ruolo della pratica, se conosciuto]),

PREMESSO CHE

- In data [Data della nomina] è stato nominato come mio Amministratore di Sostegno il Sig./la Sig.ra [Nome dell'AdS];
- L'Art. 410 del Codice civile stabilisce che l'Amministratore di Sostegno deve tenere conto delle mie aspirazioni e dei miei bisogni;

SEGNALA QUANTO SEGUE

Esiste un contrasto con l'operato dell'Amministratore di Sostegno in merito a:

(Descrivere brevemente il problema, ad esempio:)

- *L'AdS mi impedisce di spendere i miei soldi per [scrivere l'esigenza, es. piccole vacanze, hobby, regali ai nipoti] nonostante vi sia disponibilità economica.*
- *L'AdS ha preso decisioni sulla mia abitazione senza consultarmi.*
- *L'AdS non risponde alle mie telefonate e non mi informa sulla gestione del mio conto.*

CHIEDE

che la S.V. Ill.ma voglia fissare un'udienza per sentirmi personalmente e, in quella sede, adottare gli opportuni provvedimenti affinché vengano rispettate le mie volontà e la mia dignità, come previsto dalla legge.

Con osservanza.

Luogo e data _____

Firma _____

Dove consegnarla: deposito a mano alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale, oppure invio tramite raccomandata A/R.

Documentazione: se il disaccordo riguarda una spesa specifica o un documento medico, allegare una copia all'istanza.

Il colloquio: il GT, ricevuta l'istanza, di norma fissa un incontro per valutare quale sia il maggior interesse del beneficiario.

Documenti da allegare per rendere più forte questa richiesta:

Per rendere l'istanza più efficace in modo da dimostrare al GT che le ragioni sono fondate e concrete, è fondamentale allegare dei documenti che "parlino". Il GT decide in base a prove oggettive.

Ecco quali documenti dovrebbero essere allegati a seconda del motivo del disaccordo con l'AdS:

A) Se il contrasto riguarda le spese o il denaro

In caso l'AdS neghi somme per i bisogni o passioni:

- preventivi o scontrini: se il beneficiario vuole acquistare qualcosa (un nuovo computer, un abbonamento in palestra, un viaggio), va allegato il preventivo dei costi, proprio per dimostrare che la spesa è reale e definita;
- estratto conto: per dimostrare al GT che sul conto ci sono soldi a sufficienza e che la richiesta non mette a rischio i risparmi per il futuro;
- lettere o email inviate all'AdS: copia delle richieste scritte rimaste senza risposta o a cui è stato dato un "no" ingiustificato.

B) Se il contrasto riguarda la salute o le cure

In caso l'AdS voglia imporre una terapia o una struttura (RSA) contro la volontà del beneficiario:

- certificati di medici di fiducia: una relazione del medico di base o di uno specialista che attesti che il beneficiario è in grado di decidere per sé stesso o che la scelta dell'AdS non è la migliore per la sua salute psicofisica;
- pareri scritti: qualsiasi documento che dimostri la capacità del beneficiario di intendere il percorso di cura.

C) Se il contrasto riguarda lo stile di vita o la casa

In caso l'AdS voglia cambiare la residenza del beneficiario o limitarne la vita sociale:

- dichiarazioni di terzi: brevi lettere scritte e firmate da amici, vicini di casa o assistenti sociali che dichiarino che il beneficiario è perfettamente integrato nell'ambiente di vita e che spostarlo lo danneggerebbe;

- foto o prove di attività: documenti che dimostrino la partecipazione a corsi, associazioni o gruppi, provandone l' "autonomia sociale".

D) Se l'AdS non risponde

- Tabulati telefonici o screenshot: le schermate delle chiamate fatte e non ricevute o dei messaggi WhatsApp inviati all'AdS e lasciati senza risposta (le famose "spunte blu" senza replica).

Cosa succede in udienza?

Il GT:

- Ascolta il beneficiario.
- Ascolta l'AdS.
- Cerca un accordo tra le parti.
- Se l'accordo non si trova, sarà comunque il GT a prendere la decisione che ritiene più adeguata.



L'amministrazione di sostegno è nata per essere un ponte, non un muro.

Se il beneficiario sente che il muro è troppo alto, ha il diritto di chiedere al Giudice Tutelare di cambiare l'Amministratore di Sostegno o di modificare il decreto.

5. Cambiare si può

Come già detto in precedenza, l'amministrazione di sostegno non è un atto definitivo: la vita può cambiare, le persone possono migliorare, guarire o semplicemente imparare a gestire meglio le proprie cose. Per questo motivo, la legge permette di modificare o addirittura revocare la misura in qualsiasi momento.

La misura si adatta alla vita del beneficiario. Se ci si accorge che il "vestito cucito" dal GT è diventato troppo stretto o troppo largo, si può chiedere di cambiarlo.

Se il beneficiario ha bisogno di più aiuto: si può chiedere di estendere i compiti dell'AdS per farlo sentire più sicuro.

Se il beneficiario sta meglio: può chiedere al GT di concedergli più autonomia su alcune azioni (ad esempio, tornare a gestire il conto corrente da solo).

Se il beneficiario ha superato le sue difficoltà: può chiedere al GT di revocare la misura.

L'amministrazione di sostegno giunge al termine quando non è più necessaria: il GT, in tal caso, emette un decreto di revoca della misura.



L'amministrazione di sostegno è un ponte per aiutare il beneficiario ad attraversare un fiume in piena, non una gabbia. Quando il fiume si calma, egli potrà essere libero di continuare a camminare con le sue gambe.

Conclusioni

L'Amministrazione di Sostegno, introdotta dalla Legge n. 6/2004, non è nata per essere una gabbia giuridica, ma uno scudo protettivo. **Il vero fulcro di questa misura è la persona.**

Troppo spesso la fragilità viene confusa con l'annullamento della volontà. Questa guida nasce con l'intento di scardinare questa visione paternalistica e restituire ai beneficiari la consapevolezza dei propri diritti. Essere affiancati da un AdS non significa subire decisioni calate dall'alto, ma intraprendere un percorso condiviso in cui i desideri, le abitudini e le aspirazioni individuali mantengono un valore assoluto e inviolabile.

Ricapitolando i punti cardine di questo cammino di consapevolezza:

- **Il dialogo è un dovere:** l'AdS non è un manager del patrimonio, ma un alleato esistenziale. Ha il dovere di ascoltare, informare e rispettare la dignità quotidiana del beneficiario.
- **La salute è un diritto personale:** nessuna nomina può cancellare il diritto di esprimere il proprio consenso informato, di redigere le proprie Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) e/o di partecipare alla propria pianificazione condivisa delle cure.
- **La tutela è uno scudo giuridico flessibile e dinamico:** può essere ristretto, ampliato o completamente revocato quando le condizioni cambiano o migliorano.
- **Esistono strumenti per difendersi:** se il rapporto di fiducia si incrina o l'AdS si trasforma in un muro invisibile, il beneficiario ha il potere reale e concreto di rivolgersi al GT per far sentire la propria voce.

In definitiva, l'efficacia dell'amministrazione di sostegno risiede nella **sinergia strategica** tra istituzioni, servizi, AdS e beneficiario. Solo attraverso questa rete collaborativa è possibile garantire una tutela concreta che valorizzi l'autodeterminazione della persona vulnerabile.

Come già espresso, i diritti non hanno data di scadenza e la dignità non è frazionabile. Ricordare questo principio significa restituire a ogni persona fragile il ruolo che le spetta di diritto: quello di **protagonista assoluta della propria vita**.

Contatti utili

Il Tribunale e il Giudice Tutelare

-  <https://tribunale-mantova.giustizia.it/>
-  Tribunale di Mantova | Via Carlo Poma 11, Mantova
-  Cancelleria Volontaria Giurisdizione: 0376 339225
-  Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, ore 8.30-11.30

Ufficio di Protezione Giuridica ASST Mantova

-  <https://www.asst-mantova.it/strutture/ufficio-protezione-giuridica>
-  Ospedale Carlo Poma di Mantova
-  0376.201346 / 201521
-  protezionegiuridica@asst-mantova.it

Sedi distrettuali dell'Ufficio di Protezione Giuridica

-  **Asola** Via Schiantarelli, 3 - 0376 435667
-  **Goito** SS Goitese, 313 - 0376 435758
-  **Castiglione delle Stiviere** Via Sacchi, 10/12 - 0376 435735
-  **Quistello** Via Bettini, 1 - 0376 435894
-  **Suzzara** Via Cadorna, 2 - 0376 435938
-  **Viadana** Largo De Gasperi, 7 - 0376 435850

*Collegati al sito del
Tribunale di Mantova*



*Collegati alla pagina
web dell'Ufficio
di Protezione Giuridica*



Appendice

Legge 9 gennaio 2004, n. 6

“Introduzione nel libro primo, titolo XII, del Codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del Codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali”

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 2004

Capo I

FINALITÀ DELLA LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

Capo II

MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Art. 2.

1. La rubrica del titolo XII del libro primo del Codice civile è sostituita dalla seguente: «Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia».

Art. 3.

1. Nel titolo XII del libro primo del Codice civile, è premesso il seguente capo:

«Capo I. - Dell’amministrazione di sostegno.

Art. 404. - (Amministrazione di sostegno).

La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Art. 405. - (Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. Durata dell’incarico e relativa pubblicità). - Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell’amministratore di

sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

- 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- 6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di

proroga.

Art. 406. - (Soggetti). - Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Art. 407. - (Procedimento). - Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

Art. 408. - (*Scelta dell'amministratore di sostegno*). - La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in

presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

Art. 409. - (*Effetti dell'amministrazione di sostegno*). - Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Art. 410. - (*Doveri dell'amministratore di sostegno*). - Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Art. 411. - (*Norme applicabili all'amministrazione di sostegno*). - Si applicano

all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.

All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

Art. 412. - (*Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice*). - Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

Art. 413. - (*Revoca dell'amministrazione di sostegno*). - Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.

Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.

Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inadatta a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione».

2. All'articolo 388 del Codice civile le parole: «prima dell'approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «prima che sia decorso un anno dall'approvazione».

3. Dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 408 del Codice civile, introdotto dal comma 1, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.

1. Nel titolo XII del libro primo del Codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:

«Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale».

2. L'articolo 414 del Codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 414. - (Persone che possono essere interdette). - Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione».

Art. 5.

1. Nel primo comma dell'articolo 417 del Codice civile, le parole: «possono essere promosse dal coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente».

Art. 6.

1. All'articolo 418 del Codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405».

Art. 7.

1. Il terzo comma dell'articolo 424 del Codice civile è sostituito dal seguente:
«Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408».

Art. 8.

1. All'articolo 426 del Codice civile, al primo comma, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «della persona stabilmente convivente,».

Art. 9.

1. All'articolo 427 del Codice civile, al primo comma è premesso il seguente:
«Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore».

Art. 10.

1. All'articolo 429 del Codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare».

Art. 11.

1. L'articolo 39 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.

Capo III

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E FINALI

Art. 12.

1. L'articolo 44 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 44. Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario».

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

«Art. 46-bis. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 4.244.970 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

1. L'articolo 47 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 47. Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno».

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 49 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

«Art. 49-bis. Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

- 1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;
- 2) le complete generalità della persona beneficiaria;
- 3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;
- 4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la

chiusura dell'amministrazione di sostegno».

Art. 16.

1. All'articolo 51 del Codice di procedura civile, al primo comma, al numero 5, dopo la parola: «curatore» sono inserite le seguenti: «, amministratore di sostegno».

Art. 17.

1. Al capo II del titolo II del libro quarto del Codice di procedura civile, nella rubrica, le parole: «e dell'inabilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno».

2. Dopo l'articolo 720 del Codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 720-bis. (Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno). - Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.

Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739.

Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione».

Art. 18.

1. All'articolo 3, comma 1, lettera p), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno».

2. All'articolo 24, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate».

3. All'articolo 25, comma 1, lettera m), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché ai decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno».

4. All'articolo 26, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine,

le parole: «ai decreti che istituiscono o modificano l'amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati;».

Art. 19.

1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: «procedimenti cautelari,» sono inserite le seguenti: «ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti».

Art. 20.

1. La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CURATRICI DEI CONTENUTI

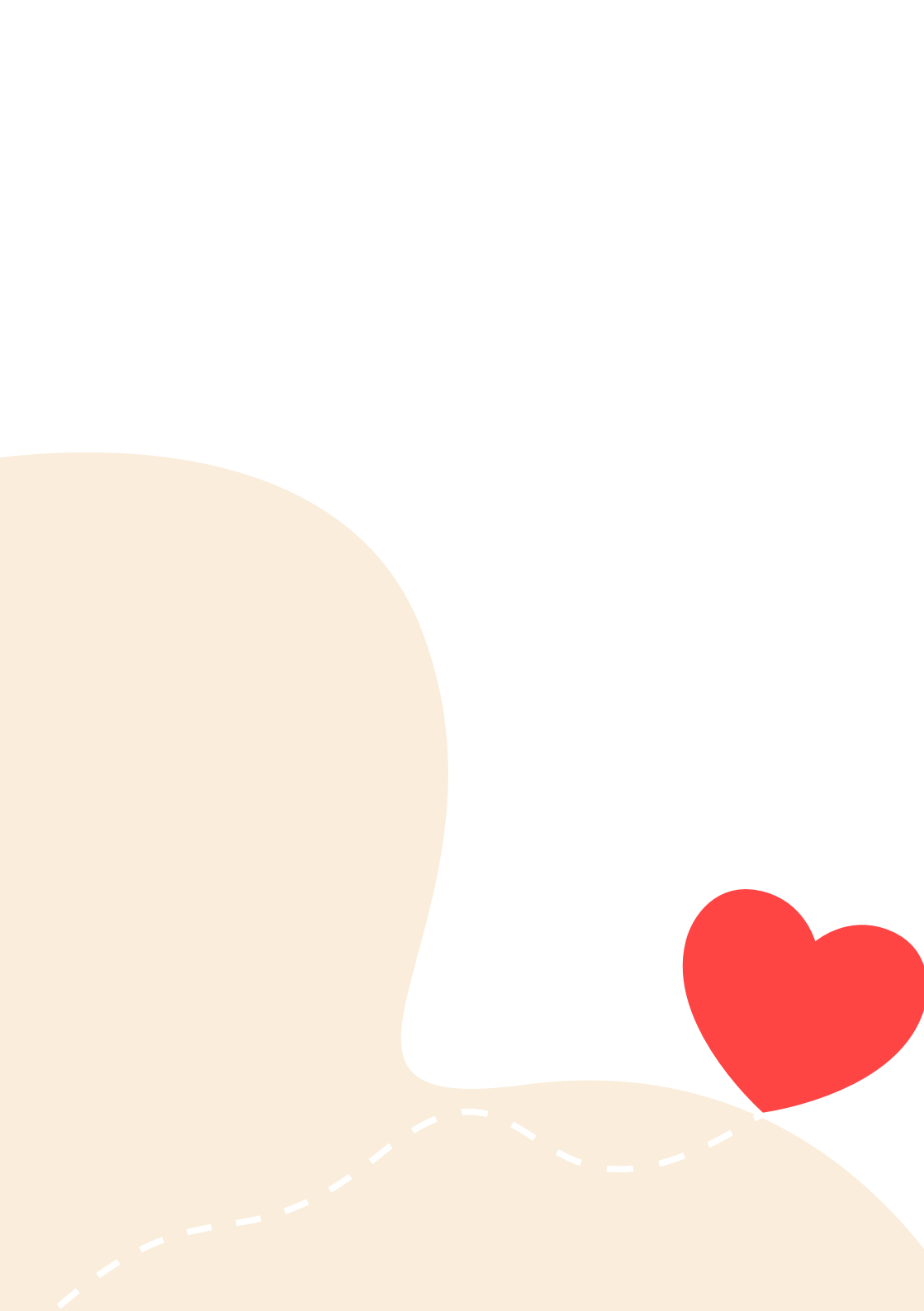
Serena Zoboli

Responsabile Ufficio Protezione Giuridica ASST Mantova

Simona Pezzali

Assistente Sociale Ufficio Protezione Giuridica ASST Mantova

Impaginazione e grafica a cura dell'area Ufficio Stampa e Comunicazione di ASST Mantova.





Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Mantova